

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) da ultimo come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84;

RICHIAMATO, in particolare l'articolo 19, comma 3, della l.r. 8/2006, secondo cui le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis dello stesso articolo, che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale d.p.g.r. 23/R/2010 e smi, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove a sede l'impianto entro il 30 settembre 2015;

VISTO l'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010, il regolamento di attuazione della l.r. 8/2006, che elenca, ai commi 1 e 2, i requisiti delle piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, per i quali è prevista una deroga definitiva;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006, la deroga di cui sopra è concessa dal comune “previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale 23/R/2010, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale”;

VISTE le linee guida di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che per ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 per i quali è prevista una deroga definitiva, stabilisce la riduzione, espressa in percentuale, del numero massimo dei bagnanti che dovrà essere applicata;

STABILITO, inoltre, che alle piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006 che ne avranno presentato istanza al comune entro i termini previsti, verrà concessa deroga applicando la percentuale più alta di riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente a uno dei requisiti derogati a cui va aggiunto un punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti derogati;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare le linee guida di cui all'allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto che stabiliscono la riduzione, espressa in percentuale, del numero massimo dei bagnanti riferita ad ognuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 per i quali è prevista una deroga definitiva;

2. Di stabilire che verrà concessa deroga alle piscine di cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006 che ne avranno presentato istanza al comune entro i termini previsti, applicando la percentuale più alta di riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente a uno dei requisiti derogati a cui andrà aggiunto un punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti derogati;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007, come modificato dalla L.R. n. 6/2014.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore
MONICA PIOVI